



cherry  
bank

**INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO  
UE 2019/2088**  
Settembre 2024

## Premessa

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. SFDR), è stato adottato nel novembre 2019 e modificato nel giugno 2020 con l'adozione del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Tassonomia delle attività eco-sostenibili) e poi nel 2022 con il Regolamento (UE) 2022/1288. Il Regolamento SFDR introduce una serie di obblighi di disclosure sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi di investimento e di consulenza.

Gli obblighi di disclosure hanno un doppio ambito di applicazione: a livello di soggetto e a livello di prodotto e diverse modalità di attuazione, ossia tramite la pubblicazione di informazioni sul sito internet della Banca, nell'informativa precontrattuale dei prodotti e nelle comunicazioni periodiche.

Il Regolamento SFDR, inoltre, fornisce importanti definizioni, tra cui quelle di:

- "rischio di sostenibilità", inteso come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento finanziario;
- "fattori di sostenibilità", ovvero le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (di seguito, anche fattori ESG).

Il Regolamento SFDR richiede una progressiva integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento e di consulenza e nella valutazione in tali processi degli effetti negativi sulla sostenibilità. Ai sensi del Regolamento SFDR, Cherry Bank (di seguito anche "la Banca") si qualifica come:

- "Partecipante ai mercati finanziari", in quanto presta il servizio di gestione di portafogli;
- "Consulente Finanziario", in quanto presta il servizio di consulenza in materia di investimenti.

## Identificazione dei Rischi ESG

La Politica di Gestione dei Rischi di Cherry Bank stabilisce le linee guida per indirizzare l'attività di identificazione, valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi, nonché la definizione dei limiti operativi, in coerenza con la propensione generale al rischio definita dalla Banca.

Tra i rischi identificati, i rischi connessi ai fattori ambientali, sociali e di buona governance (in breve, i rischi ESG) si configurano come i rischi di perdite finanziarie o reputazionali derivanti dagli impatti delle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (ovvero, i fattori ESG).

I rischi ESG impattano le tipologie di rischio identificate e classificate nel framework di gestione e valutazione dei rischi, disciplinato nella citata Politica di Gestione dei Rischi di Cherry Bank, in quanto ne possono modificare la frequenza e/o l'impatto nel breve e nel medio – lungo periodo.

## Integrazione dei fattori e i rischi ESG nella politica in materia di investimenti sostenibili

I fattori ESG rappresentano aspetti di rilievo da considerare, sia nell'ottica di un migliore presidio del rischio, sia in quella della più efficace individuazione di ambiti di attività in grado di creare valore nel lungo periodo, rispondendo alle istanze sociali, ambientali e di governance maggiormente rilevanti. L'inclusione proattiva dei fattori ESG nei processi di investimento e di consulenza contribuisce a generare migliori rendimenti finanziari a lungo termine aggiustati per il rischio.

In questo contesto Cherry Bank gestisce i rischi e i fattori di sostenibilità attraverso la definizione di una specifica Politica di Gestione degli Investimenti Sostenibili approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Tale Politica definisce l'approccio della Banca in merito all'integrazione dei rischi di sostenibilità in qualità di Partecipante ai mercati finanziari e di Consulente Finanziario con l'obiettivo di prevedere, nei processi decisionali relativi agli investimenti e alle consulenze, l'inclusione dei criteri ESG.

Tale integrazione avviene attraverso:

- esclusioni afferenti alla condotta degli emittenti, a titolo esemplificativo con riferimento agli emittenti che risultino coinvolti in gravi controversie riguardanti l'ambito del lavoro minorile e quello dei diritti umani;

- esclusioni legate al settore di appartenenza degli emittenti con riferimento, a titolo esemplificativo, agli emittenti che risultino avere un qualsiasi legame con la produzione di armi non convenzionali;
- utilizzo di informazioni e rating provenienti da soggetti esterni specializzati, al fine di prevedere l'esclusione dall'universo investibile di prodotti con un rating/scoring di sostenibilità al di sotto di una soglia minima predefinita, in relazione al servizio di consulenza; ovvero la limitazione – in termini di peso percentuale sui portafogli – oppure l'esclusione di emittenti e di OICR aventi un basso rating/scoring ESG e/o privi di rating/scoring ESG, in relazione al servizio di gestione di portafogli.

## Principali effetti negativi degli investimenti sui fattori ESG

Cherry Bank (codice LEI 81560051AAE0E0F10021), sia come Partecipante ai mercati finanziari che come Consulente Finanziario, allo stato attuale ha deciso di non prendere in considerazione gli eventuali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. PAI) nei processi decisionali relativi agli investimenti e alle consulenze. Nella veste di Partecipante ai mercati finanziari, inoltre, tale decisione riguarda al momento sia i portafogli gestiti nel loro complesso (a livello quindi di soggetto) che le singole linee di gestione (a livello quindi di prodotti).

Nonostante ciò, come descritto nei paragrafi precedenti, Cherry Bank è ben conscia del ruolo che può avere nel limitare gli effetti negativi sulla sostenibilità. Infatti, all'interno delle proprie politiche di integrazione dei fattori e dei rischi ESG, che escludono o limitano gli investimenti in emittenti che risultino coinvolti in gravi controversie e in aziende che operano in settori considerati non sostenibili o potenzialmente dannosi per la comunità e l'ambiente, sono considerati anche indicatori e informazioni di tipo ambientale comparabili a quelli richiesti all'interno dell'Allegato I del Regolamento UE 2022/1288. Inoltre, l'impiego nei processi di investimento e di consulenza di informazioni e rating provenienti da soggetti esterni specializzati contribuisce a mitigare le esternalità negative nei confronti dei fattori di sostenibilità.

Le motivazioni sottostanti alla decisione di non prendere in considerazione gli eventuali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, possono essere riassunti:

- nella volontà della Banca di aspettare un'evoluzione normativa e di mercato maggiormente consolidata, in termini di linee guida sulle modalità di considerazione dei PAI e di disponibilità dei dati per misurarli e monitorarli;
- nelle dimensioni dell'Istituto che, con riferimento all'esercizio 2023, conta un numero di dipendenti inferiore a 500<sup>1</sup>, con servizi nell'ambito degli investimenti di recente avvio e ancora in fase di sviluppo;
- nella volontà di consolidare il patrimonio informativo interno e di strutturare sistemi adatti a collezionare e gestire tali informazioni.

Cherry Bank intende comunque monitorare l'evoluzione delle disposizioni normative e del contesto di mercato al fine di valutare, non appena il quadro sarà più consolidato e delineato (anche in termini di disponibilità di dati e informazioni), le modalità con cui in concreto terrà in considerazione tali effetti nei processi decisionali relativi agli investimenti e alle consulenze e la data a partire dalla quale ciò sarà attuato.

<sup>1</sup> In base al Regolamento SFDR, per i Partecipanti ai mercati finanziari con meno di 500 dipendenti non sussiste l'obbligo di prendere in considerazione i PAI a livello di soggetto.

## **Integrazione di obiettivi di sostenibilità nelle politiche di remunerazione**

Le Politiche di Remunerazione di Cherry Bank si basano su meccanismi retributivi sani, corretti e trasparenti e la sostenibilità è parte integrante e fondamentale nella definizione delle stesse.

Cherry Bank è focalizzata sullo sviluppo di un sistema di valutazione che non sia focalizzata esclusivamente su risultati economici, finanziari e patrimoniali, ma che consenta la correlazione della remunerazione variabile al raggiungimento di obiettivi ESG.

A tal fine, a partire dalle valutazioni di performance del 2022, la Banca ha previsto l'integrazione di alcuni parametri ESG di tipo qualitativo all'interno delle valutazioni afferenti al mondo del credito e, inoltre, sta attivando un processo di integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità all'interno del mondo degli investimenti e, più in generale, nella corretta governance dell'Istituto.

[www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it)

